

COMMISSIONI RIUNITE

INTERNI (I) - ESTERI (II)

I.

SEDUTA DI VENERDÌ 7 OTTOBRE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA II COMMISSIONE (ESTERI)
BETTIOL GIUSEPPE

INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Disciplina per l'assunzione e per il trattamento degli impiegati di cancelleria e degli impiegati ausiliari in servizio presso le Rappresentanze e gli uffici all'estero (1167);	
MORELLI ed altri: « Istituzione di un ruolo speciale del personale delle rappresentanze diplomatico-consolari italiane ». (758).	1
PRESIDENTE	1, 2, 4, 7
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore per la I Commissione</i>	2
CAPPUGI	2
DI BERNARDO, <i>Relatore per la II Commissione</i>	4
LOMBARDI RICCARDO	4
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	4
AGRIMI	4
SELVAGGI	4
DAZZI	7
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	7

La seduta comincia alle 9,30.

Discussione del disegno di legge: Disciplina per l'assunzione e per il trattamento degli impiegati di cancelleria e degli impiegati ausiliari in servizio presso le Rappresentanze e gli Uffici all'estero. (1167); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati: Morelli ed altri: Istituzione di un ruolo speciale del personale delle rappresentanze diplomatico-consolari italiane. (Urgenza). (758).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente la disciplina per l'assunzione e per il trattamento degli impiegati di cancelleria e degli impiegati ausiliari in servizio presso le Rappresentanze e gli Uffici all'estero, e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Morelli, Pastore, Cappugi e altri, concernente l'istituzione di un ruolo speciale del personale delle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane.

I presentatori della proposta di legge, d'accordo col Governo, hanno elaborato un nuovo testo concordato, sul quale la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Tozzi Condivi, relatore per la I Commissione, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI — ESTERI) — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1955

TOZZI CONDIVI, *Relatore per la I Commissione*. Come ha già detto l'onorevole Presidente, il testo che viene all'esame della Commissione è un testo concordato. Nella passata legislatura la proposta di legge Morelli, Chiostergi e altri venne in discussione presso le Commissioni I e II riunite, e fu approvata con modificazioni nella seduta del 26 marzo 1953.

La chiusura delle Camere fece sì che questa proposta di legge non potesse essere approvata dall'altro ramo del Parlamento.

Gli onorevoli Morelli, Cappugi e altri hanno presentato una nuova proposta di legge ed è stato presentato anche un disegno di legge dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro di grazia e giustizia.

Di fronte a questa situazione, sono sorte discussioni anche extra parlamentari e si è giunti ad un testo concordato. L'onorevole Cappugi, che è stato uno dei principali artefici di questa nuova redazione, concordata tra il Governo e le rappresentanze sindacali, potrà più esaurientemente illustrare il nuovo testo sottoposto al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAPPUGI. Gli impiegati non di ruolo in servizio all'estero, il cui trattamento è attualmente disciplinato dal decreto-legge n. 23 del 18 gennaio 1943, rivelatosi ormai inadeguato alle nuove esigenze, sono stati esclusi, come è noto, per espressa disposizione dell'articolo 10 della legge 5 giugno 1951, n. 376, dalla sistemazione nei ruoli transitori. Tale discriminazione ha fatto rilevare l'opportunità, anche da parte del Consiglio di Stato, di sanare una evidente disparità di trattamento.

Pertanto, di fronte alla riconosciuta necessità di dare alla questione una appropriata soluzione legislativa, furono a suo tempo approntati vari progetti di legge, poi decaduti in seguito allo scioglimento delle due Camere.

Successivamente, col compianto onorevole Morelli ed altri, presentai il 2 aprile 1954 una proposta di legge per la istituzione di un ruolo speciale del personale delle Rappresentanze diplomatico-consolari. Il Governo presentò poi, il 12 ottobre dello stesso anno, ad iniziativa del Ministero degli affari esteri, un suo disegno di legge.

Per rendere più agevole l'esame dei progetti, allo scopo di affrettare l'approvazione di un provvedimento che è invocato ormai da troppi anni dal personale interessato e che si rende necessario anche per la definitiva siste-

mazione dei servizi delle rappresentanze diplomatiche e consolari, si è ritenuto utile rielaborare i due progetti per conciliarne la disparità.

Le rappresentanze sindacali hanno così avuto numerosi scambi di idee con la Segreteria generale del Ministero degli esteri, il cui frutto è costituito dal nuovo testo, che i proponenti hanno ora sottoposto all'esame delle nostre due Commissioni parlamentari.

Tale nuovo testo prevede la concessione al personale locale attualmente in servizio di un vero e proprio stato giuridico con la sistemazione in un ruolo speciale transitorio senza sviluppo di carriera.

Va subito notato che l'attuale provvedimento non intende istituire un ruolo assimilabile ai ruoli organici, ma creare uno strumento legislativo che permetta di definire vari problemi non risolti dalle norme in vigore, tra cui, in primo luogo, lo sfollamento del personale non più idoneo per raggiunti limiti di età, la sicurezza della stabilità di impiego e il trattamento di quiescenza.

La cessazione dal servizio degli impiegati che hanno superato i 65 anni permetterà anche di conseguire una notevole riduzione di personale.

Un'ulteriore riduzione si avrà con l'esclusione dal nuovo ruolo — per evidenti ragioni di sicurezza — degli attuali impiegati che, pur conservando la cittadinanza italiana, ne abbiano acquistata una straniera, e le attuali impiegate coniugate con cittadini stranieri, anche se in seguito al matrimonio non abbiano perduto la cittadinanza italiana. È prevista anche l'esclusione del personale che gode di una pensione diretta a carico dello Stato.

Il nuovo schema prevede, all'articolo 1, il collocamento nel ruolo speciale degli impiegati locali in servizio alla data del 1° gennaio 1954, che ammontano a poco più di 1.500 unità.

Si è creduto, per ovvie ragioni, di non procedere all'inquadramento nel ruolo stesso degli elementi assunti in data troppo recente. Su questo punto sono esplicitamente concordi i rappresentanti sindacali.

Occorreva tuttavia considerare anche la sistemazione degli impiegati assunti dopo il 1° gennaio 1954 ammontanti a circa 115 unità, dato il pericolo di una eccessiva riduzione di personale e l'inopportunità di allontanare elementi che avevano dato piena soddisfazione.

Si vedrà all'articolo 15 come si sia ritenuto dare una soluzione a tale problema con-

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI — ESTERI) — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1955

cedendo al Ministero la facoltà di assumere personale a contratto.

Sono stati, all'articolo 2, espressamente regolati i 4 gruppi nei quali si vuol dividere il ruolo speciale transitorio, secondo le mansioni esercitate (assistenti, coadiutori, aggiunti di cancelleria e subalterni). Saranno immessi nelle nuove categorie coloro che appartengono rispettivamente alla prima, seconda, terza e quarta categoria previste dalla tabella allegata al regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23. L'articolo prevede inoltre che ai primi due gruppi, assistenti e coadiutori, saranno attribuite mansioni di concetto e, se occorre, anche contabili-amministrative; gli aggiunti di cancelleria avranno invece mansioni esecutive, mentre al personale subalterno saranno affidati compiti di custodia e di fatica.

Si è anche previsto che agli assistenti ed ai coadiutori possano essere affidate mansioni di titolari o reggenti di consolati o vice consolati di 2^a categoria nonchè di Agenzie consolari.

Nella proposta di legge venne prevista la suddivisione in 4 gruppi con identica classifica, ad eccezione del 3^o gruppo, che, invece di essere denominato « aggiunti di cancelleria » — come nel nuovo progetto unificato — è chiamato « impiegati d'ordine ». La denominazione ora scelta di « aggiunti di cancelleria » sembra più rispondente alle mansioni esecutive attribuite agli impiegati appartenenti a tale gruppo; come pure si è ritenuto opportuno eliminare la suddivisione prevista dal progetto n. 758 in gruppi A, B e C per evitare riferimenti ai ruoli degli impiegati civili statali.

Poichè non si tratta in realtà dell'istituzione di un nuovo ruolo organico, gli articoli 3 (ammissione nel ruolo mediante concorso) e 4 (contingente numerico del personale) della proposta di legge n. 758 non sono stati riportati nel nuovo schema, il quale, invece, all'articolo 3, prevede i casi di risoluzione del rapporto d'impiego. Le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7 riproducono sostanzialmente quelle della proposta di legge.

Per doverose considerazioni di equità l'articolo 4 stabilisce che rimangono ferme per gli impiegati collocati nel ruolo speciale, nei casi non previsti dalle disposizioni del provvedimento in esame, le norme sullo stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato.

Con l'istituzione del ruolo speciale transitorio ad esaurimento, gli impiegati continuano a svolgere le loro mansioni nelle sedi in cui si trovano (articolo 5). Soltanto quando particolari esigenze di servizio lo richiedano,

il Ministero potrà trasferire il suddetto personale da una sede all'altra all'estero o anche chiamarlo a prestare servizio negli Uffici del territorio della Repubblica.

Anche i dirigenti sindacali hanno dovuto riconoscere opportuna la modifica delle disposizioni vigenti al riguardo, per tener conto dei suggerimenti dell'esperienza fatta in questi anni, sopprimendo la inamovibilità sancita dall'articolo 2 del decreto 18 gennaio 1943, n. 23, sanzionando invece la facoltà di trasferimento che del resto si era già di fatto introdotta nella prassi amministrativa. In caso di trasferimento viene garantito al personale un trattamento economico, per il primo mese, non inferiore a quello goduto nella sede di provenienza.

Con gli articoli 6 e 7 si è voluto porre termine a quella evidente disparità di trattamento con altri avventizi provocata dalla legge 5 giugno 1951, n. 376, che non ha trovato, si noti, giustificazione presso il Consiglio di Stato.

In particolare attenzione è stato preso il trattamento economico e le norme dell'attuale schema appaiono, nel complesso, più favorevoli per gli impiegati di quelle previste dalla proposta di legge n. 758. Si è stabilito: a) uno stipendio base con esplicito riferimento a quello iniziale dei gradi X, XI e XII previsto per i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato; b) un assegno di sede che varia a secondo dei gruppi e con coefficienti di maggiorazione o di riduzione fissati con speciali decreti dei Ministeri degli esteri e del tesoro; c) un congedo ordinario annuale della durata di giorni 30 oltre il viaggio.

Mentre al personale inquadrato nei primi due gruppi viene attribuito nei due progetti il medesimo stipendio base, al 3^o gruppo (« impiegati d'ordine » secondo il progetto n. 758; « aggiunti di cancelleria » secondo il nuovo progetto) viene attribuito con il presente nuovo testo un trattamento più vantaggioso perchè equiparato a quello iniziale del grado XII invece che a quello iniziale del grado XIII. Inoltre, agli stipendi base si applicano aumenti del 15 per cento per ogni triennio di servizio, mentre la proposta n. 758 considerava solo sei aumenti quadriennali ciascuno in ragione del 10 per cento dello stipendio base.

Per quanto si riferisce all'assegno di sede, si è preferito adottare il criterio seguito con la legge 4 gennaio 1951, n. 23 sul trattamento economico del personale diplomatico consolare in servizio all'estero a differenza della proposta n. 758, la quale disponeva, invece, la

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI — ESTERI) — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1955

misura degli assegni riportandosi ai vari ruoli del Ministero degli esteri.

Nei due progetti non si trovano sostanziali differenze sulle norme concernenti il riscatto del servizio prestato e il trattamento di quiescenza.

Per il personale che non riscatta il servizio o non viene immesso nel ruolo speciale il nuovo schema provvede con particolari norme.

Per quanto la proposta n. 758 ne tacesse, si è ritenuto attribuire al Ministero degli affari esteri la facoltà di inquadrare talune categorie di personale secondo le mansioni effettivamente esercitate; come pure è stato necessario stabilire, all'articolo 15, la possibilità di assumere personale con contratto a tempo determinato e risolvere così come sopra accennato il problema della sostituzione del personale che viene allontanato con la applicazione delle nuove norme. Tale problema non era considerato nella proposta n. 758, che prevedeva invece agli articoli 12 e 13 l'assunzione di personale provvisorio straniero.

La materia relativa alla spesa derivata dalla applicazione delle nuove norme che non era trattata nella proposta n. 758, è stata invece prevista negli articoli 16, 17 e 18 del nuovo progetto.

In conclusione, con lo schema che si propone si sono voluti apportare effettivi miglioramenti al trattamento degli impiegati locali senza ledere i diritti degli altri ruoli ed assicurare nel contempo all'Amministrazione più sostanziali vantaggi nei confronti di quelli contenenti in altre proposte in esame al Parlamento.

Richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi delle due Commissioni sul fatto che tutti gli articoli di questo schema concordato sono stati sottoposti da accuratissimo esame sia da parte del Ministero degli esteri sia da parte delle organizzazioni sindacali, per cui risponde perfettamente alle esigenze del personale in quanto conciliabile con le esigenze della Amministrazione.

DI BERNARDO, *Relatore per la II Commissione*. Credo di interpretare il sentimento e l'opinione dei colleghi della Commissione degli affari esteri manifestando la più viva soddisfazione per il fatto che, finalmente, si sia pervenuti ad una sistemazione della categoria degli impiegati locali, altamente benemerita del nostro Paese.

LOMBARDI RICCARDO. Sono anch'io favorevole al testo concordato.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si associa con soddisfazione

ne a quanto riferito dall'onorevole Cappugi e dall'onorevole Di Bernardo. A titolo personale ricorderò che si tratta di circa 154 impiegati che prestano servizio alle dipendenze del Ministero degli affari esteri e per i quali si stabilisce una carriera e un trattamento economico determinati. Il Governo è pienamente favorevole al testo concordato.

AGRIMI. Vorrei chiedere un chiarimento circa un riferimento contenuto nell'articolo 15 del testo. Si dice infatti che gli impiegati locali possono ancora essere assunti entro un numero limitato. È una differenza notevole?

SELVAGGI. Il limite è fra quelli che rimarranno collocati a riposo e gli altri, quindi alcune centinaia.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Se non vi sono osservazioni, può innanzitutto rimanere stabilito che l'esame degli articoli sarà effettuato sulla base del nuovo testo concordato e distribuito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo dunque all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni e non saranno presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Presso il Ministero degli affari esteri è istituito un ruolo speciale transitorio ad esaurimento.

Nel predetto ruolo verrà collocato il personale di cui al regio decreto-legge 18 gennaio 1943, n. 23, in servizio alla data del 1° gennaio 1954 che sodisfi alle seguenti condizioni:

- 1°) essere cittadino italiano, delle ex colonie e possedimenti italiani;
- 2°) non aver superato alla data dell'applicazione della presente legge l'età dei 65 anni;
- 3°) essere fornito di tutti i requisiti stabiliti dalle norme della presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

Il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento è classificato nei seguenti gruppi:

- 1°) assistenti;
- 2°) coadiutori;
- 3°) aggiunti di cancelleria;
- 4°) subalterni.

Nei gruppi degli assistenti, coadiutori, aggiunti di cancelleria e subalterni verrà inquadrato il personale appartenente rispetti-

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI — ESTERI) — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1955

vamente alla I, II, III e IV categoria di cui al regio decreto-legge 18 gennaio 1943, n. 23, che sia in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge e per il quale il Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri non abbia espresso un giudizio motivato di demerito.

Agli assistenti saranno attribuite mansioni di concetto ed eventualmente amministrative; ai coadiutori mansioni di concetto ed eventualmente contabili-amministrative; agli aggiunti di cancelleria saranno attribuite mansioni esecutive; ai subalterni saranno attribuiti compiti di custodia e di fatica propri del personale ausiliario.

Gli assistenti e coadiutori possono essere distaccati dalle rappresentanze e uffici presso i quali prestano servizio rispettivamente con mansioni di titolari e reggenti di Consolati, Vice consolati di II categoria e Agenzie consolari.

(È approvato).

ART. 3.

Non può appartenere al ruolo istituito dall'articolo 1 della presente legge:

a) l'impiegato che pur non avendo perduto la cittadinanza italiana ha acquistato volontariamente una cittadinanza straniera salvo quanto disposto per i sudditi delle ex colonie e possedimenti italiani;

b) il personale femminile che abbia contratto matrimonio con cittadino straniero anche se conservi la cittadinanza italiana;

c) l'impiegato provvisto di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato.

(È approvato).

ART. 4.

Per gli impiegati collocati nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento di cui all'articolo 1 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato nonché quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati medesimi.

(È approvato).

ART. 5.

Gli impiegati di cui all'articolo 1 continuano in considerazione della conoscenza delle lingue locali, degli usi e dei costumi dei paesi stranieri, a prestare servizio nelle sedi in cui si trovano al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Tuttavia, qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il predetto personale potrà essere trasferito ad altra sede; come anche potrà essere chiamato a prestare servizio nel territorio della Repubblica.

In quest'ultimo caso compete a detto personale per il primo mese l'intero trattamento economico goduto all'atto del trasferimento e successivamente il trattamento economico previsto dall'articolo 8 della presente legge.

(È approvato).

ART. 6.

Il personale di cui all'articolo 1 della presente legge, inquadrato nei gruppi degli assistenti, coadiutori e aggiunti di cancelleria che abbia compiuto o compia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 5 giugno 1951, n. 376, il prescritto periodo di servizio e che sia in possesso del titolo di studio prescritto dalla predetta legge, è ammesso a partecipare agli esami per la promozione rispettivamente ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C dei ruoli del Ministero degli affari esteri, escluso quello diplomatico-consolare.

(È approvato).

ART. 7.

Al personale di cui all'articolo 1 della presente legge, in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, viene esteso, ai fini del precedente articolo, lo stesso beneficio di anzianità di 4 anni previsto dalla legge 5 giugno 1951, n. 376, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Il personale di cui al precedente comma ha la facoltà di richiedere, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed entro tre mesi da tale data, in base al titolo di studio, agli altri requisiti posseduti ed alla categoria di appartenenza, l'ammissione al grado iniziale dei corrispondenti ruoli organici del Ministero degli affari esteri, escluso la carriera diplomatico-consolare, con l'osservanza delle disposizioni, per quanto applicabili, contenute nell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

(È approvato).

ART. 8.

Al personale di cui all'articolo 1 della presente legge spettano il trattamento economico e gli accessori dei dipendenti di ruolo dello Stato, secondo la seguente equiparazione:

agli assistenti quello iniziale degli impiegati di ruolo del grado X;

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI — ESTERI) — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1955

ai coadiutori quello iniziale degli impiegati di ruolo del grado XI;

agli aggiunti di cancelleria quello iniziale degli impiegati di ruolo del grado XII;

ai subalterni quello iniziale degli inserienti di ruolo.

Il trattamento economico di cui al comma precedente verrà maggiorato del 15 per cento per ogni triennio di servizio, o quota parte di esso, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 9.

Agli impiegati di cui alla presente legge si applicano le norme della legge 4 gennaio 1951, n. 13, e l'assegno di sede spettante agli impiegati medesimi è stabilito nelle seguenti misure mensili lorde:

Assistenti	L. 90.000
Coadiutori	» 75.000
Aggiunti di cancelleria	» 65.000
Subalterni	» 55.000

L'assegno di sede spettante agli assistenti e coadiutori sarà maggiorato o ridotto con coefficienti pari a quelli fissati per i cancellieri in servizio presso la stessa sede.

L'assegno di sede spettante agli aggiunti di cancelleria ed ai subalterni sarà invece maggiorato o ridotto con coefficienti pari a quelli fissati per gli archivisti in servizio presso la stessa sede.

In mancanza, i coefficienti in parola saranno fissati con decreti del Ministro degli affari esteri di concerto con quello del tesoro.

(È approvato).

ART. 10.

Al personale di cui all'articolo 1 della presente legge saranno applicate, per quanto concerne il congedo ordinario e straordinario, le disposizioni che regolano la materia nei riguardi del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri.

(È approvato).

ART. 11.

Il servizio civile non di ruolo prestato dal personale di cui all'articolo 1 nelle Amministrazioni dello Stato anteriormente alla nomina nei ruoli organici od al collocamento nel ruolo speciale di cui alla presente legge deve essere riscattato secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera sua effettiva durata verso paga-

mento di un contributo di riscatto pari al 6 per cento dello stipendio base di cui al regio decreto-legge 18 gennaio 1943, n. 23, spettante all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Il mancato riscatto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge del servizio civile non di ruolo di cui al comma precedente fa decadere, indipendentemente da quanto previsto dai precedenti articoli 1, 2 e 3, dal diritto al collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento.

(È approvato).

ART. 12.

Al momento di collocamento a riposo, al personale di cui all'articolo 1 collocato nel ruolo speciale, spetterà oltre al trattamento di quiescenza, una speciale indennità pari ad una mensilità, per ogni anno di servizio non di ruolo prestato prima del collocamento nel ruolo speciale presso il Ministero degli affari esteri, dell'assegno di sede medio percepito a quel momento dal personale di pari gruppo ed anzianità in servizio presso le rappresentanze diplomatiche di Parigi, Washington, Rio de Janeiro, il Cairo, Camberra e Tokio.

(È approvato).

ART. 13.

Al personale che non riscatti il servizio civile non di ruolo di cui all'articolo 11 ed al personale che non venga collocato nel ruolo speciale per quanto disposto dai precedenti articoli 1, 2 e 3, compete, all'atto della cessazione dal servizio, una indennità pari ad una mensilità di retribuzione, per ogni anno di servizio, comprensiva dell'ultimo stipendio base percepito e dell'assegno di sede medio percepito dal personale di pari categoria ed anzianità di cui al regio decreto-legge 18 gennaio 1943, n. 23, presso le rappresentanze diplomatiche di Parigi, Washington, Rio de Janeiro, il Cairo, Camberra e Tokio, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

In caso di decesso dell'impiegato, che si trova nelle condizioni previste dal presente articolo, l'indennità sarà corrisposta al coniuge, purché non separato legalmente, ai figli minorenni, ai figli maggiorenni a carico, purché inabili a qualsiasi proficua attività e, in mancanza di questi aventi diritto, ai genitori ed ai parenti collaterali fino al secondo grado, purché a carico ed inabili a qualsiasi attività.

(È approvato).

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI — ESTERI) — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1955

ART. 14.

Gli impiegati locali assunti in data posteriore al 18 gennaio 1943 ed assegnati, all'atto dell'assunzione, alla I o alla II categoria e successivamente retrocessi, per motivi non disciplinari, possono, a giudizio del Ministero degli affari esteri, essere inquadrati rispettivamente nei gruppi dei coadiutori o degli aggiunti di cancelleria purché abbiano effettivamente svolto, per almeno 4 anni, le mansioni proprie della categoria nella quale erano stati immessi all'atto dell'assunzione.

Coloro che, pur appartenendo alla IV categoria degli impiegati locali, hanno sempre svolto mansioni di categoria superiore e vi hanno appartenuto per almeno un anno, vanno inquadrati nel gruppo degli aggiunti di cancelleria.

(È approvato).

ART. 15.

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere personale a contratto di diritto privato a tempo determinato.

Per tali assunzioni a contratto non potrà in nessun caso essere superato il contingente risultante dall'organico degli impiegati locali in servizio al momento di entrata in vigore della presente legge diminuito del numero di coloro che comporranno il ruolo speciale transitorio ad esaurimento al momento in cui le assunzioni a contratto verranno man mano effettuate.

La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo graverà sul capitolo relativo « alle retribuzioni, paghe e compensi al personale locale a contratto in servizio all'estero » del bilancio di previsione del Ministero degli affari esteri.

(È approvato).

ART. 16.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, esclusa quella prevista dall'articolo 17, graverà, per quanto si riferisce al trattamento economico indicato nell'articolo 8, sul capitolo del bilancio di previsione del Ministero degli affari esteri che sarà denominato « trattamento economico per il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento in servizio all'estero ».

(È approvato).

ART. 17.

La spesa relativa all'assegno di sede stabilito dall'articolo 9 della presente legge graverà sul capitolo di bilancio di previsione del

Ministero degli affari esteri che sarà denominato « assegno di sede per il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento in servizio all'estero ».

(È approvato).

ART. 18.

Il maggior onere derivante dai miglioramenti economici previsti in base all'articolo 9 della presente legge graverà in quote proporzionali sugli stanziamenti per gli esercizi finanziari 1955-56; 1956-57; 1957-58. Detti miglioramenti economici non potranno comunque essere corrisposti in misura superiore, per ciascun anno e durante gli esercizi finanziari medesimi, alla misura di un terzo del trattamento economico complessivo goduto da ciascun impiegato alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 19, sul quale ha chiesto di parlare, per di chiarazione di voto, l'onorevole Dazzi:

« Sono abrogate le disposizioni contrarie e comunque incompatibili con le norme contenute nella presente legge ».

DAZZI. Sono felicissimo dell'approvazione del provvedimento. Ciò premesso — non ho voluto prima provocare intralci — vorrei osservare soltanto che ora si richiederà, ed io penso entro il più breve tempo possibile, la presentazione di un altro progetto di legge; infatti, come avrete visto, qui si sistema un gruppo di impiegati all'estero i quali erano in servizio prima del 1° gennaio 1954, però si prevede che quelli che saranno assunti dopo tale termine verranno impiegati a contratto; vale a dire che questo stesso problema si ripresenterà all'indomani della approvazione di questa legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19.

(È approvato).

Data l'impostazione del testo approvato, se non vi sono osservazioni, il titolo del progetto unificato può rimanere stabilito secondo la formulazione della proposta di legge Morelli.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del testo unificato del disegno di legge n. 1167 e della proposta di

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI — ESTERI) — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1955

legge d'iniziativa dei deputati Morelli ed altri n. 758:

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del testo unificato del disegno e della proposta di legge:

« Disciplina per l'assunzione e per il trattamento degli impiegati di cancelleria e degli impiegati ausiliari in servizio presso le Rappresentanze e gli Uffici all'estero » (1167);

MORELLI ed altri: « Istituzione di un ruolo speciale del personale delle rappresentanze diplomatico-consolari all'estero ». (758):

Presenti e votanti	46
Maggioranza	24
Voti favorevoli	44
Voti contrari	2

(Le Commissioni approvano).

Hanno preso parte alla votazione:

Per la I Commissione (Interni): Agrimi, Amiconi, Angelucci Mario, Antoniozzi, Bernieri, Borellini Gina, Bubbio, Calandrone

Giacomo, Cappugi, Conci Elisabetta, Corona Achille, Cotellessa, Elkan, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Gullo, Jacometti, Lucifredi, Luzzatto, Manzini, Marazza, Marotta, Pelosi, Pertini, Ravera Camilla, Riva, Rubino, Sampietro Umberto, Schiavetti, Tarozzi, Togni, Tozzi Condivi e Valandro Gliola.

Per la II Commissione (Esteri): Alliata di Montereale, Anfuso, Berti, Bettiol Giuseppe, Cappi, De Marsanich, Di Bernardo, Laconi, Lombardi Riccardo, Martino Edoardo, Pacciardi e Vedovato.

La seduta termina alle 10,05.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI